



Città di Goito

Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI
TRADIZIONALI LOCALI**

ISTITUZIONE DELLA De.Co. (Denominazione Comunale)

Il presente Regolamento è approvato con deliberazione di Consiglio Comunale _____ del

INDICE:

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Ambito dell'intervento comunale

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Istituzione della De.Co.

Art.5 Istituzione del Registro De.Co

Art. 6 Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 7 Logo De.Co.

Art. 8 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

Art. 9 Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

Art. 10 Commissione comunale per la De.Co.

Art. 11 Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

Art. 12 Controlli e sanzioni

Art. 13 Struttura organizzativa competente

Art. 14 Iniziative comunali e di coordinamento

Art. 15 Le tutele e le garanzie

Art. 16 Istituzione di una speciale sezione della biblioteca comunale, sul sito web e presenza nei mass media

Art. 17 Rinvio alle norme sovraordinate

Art. 18 Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art. 19 Norme finali

Al presente regolamento sono allegati:
a) il modulo di segnalazione in carta semplice per il riconoscimento di prodotti come De.Co.
b) domanda di iscrizione nel registro produttori De.Co. (da compilare in bollo)

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Goito.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").

ART. 2 – AMBITO DELL'INTERVENTO COMUNALE

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico;
 - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
 - c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
 - d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
 - e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agroalimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione dello stesso, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. I termini "tipico" e "tradizionale" sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.

ART. 4 - ISTITUZIONE DELLA De.Co.

1. Attraverso la De.Co. si attesta la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di Goito.

2. Attraverso la De.Co. si mira a:

- a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

ART. 5 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un registro pubblico per i prodotti del territorio comunale che ottengono la De.Co.

2. Con l'iscrizione nel registro il Comune attesta la tipicità del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati:

- i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
- gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

4. L'iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di prodotti agro-alimentari, per i quali si propone un elenco puramente indicativo e non esaustivo, potendo ottenere la De.Co. anche altre categorie di prodotto, purché in possesso dei requisiti a tal fine richiesti:

- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- preparazioni di pesci e crostacei;
- prodotti di origine animale;
- piatti tradizionali della cucina goitese;
- bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail;
- prodotti dell'artigianato locale.

5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Goito, anche se non vi hanno la sede legale.

6. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.

7. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

ART. 6 – ISTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DELLE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito albo, in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:

- dei prodotti De.Co.,
- di altri prodotti tipici locali,
- dei prodotti locali insigniti di marchi comunitari ufficiali,
- di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata nel territorio del Comune, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.

3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale come segue: a) in via transitoria e per almeno due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'iscrizione è concessa per quelle manifestazioni che abbiano avuto luogo sul territorio comunale per almeno una volta negli ultimi 5; b) dal terzo anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento l'iscrizione è concessa per quelle manifestazioni che hanno avuto luogo sul territorio comunale per almeno tre anni consecutivi. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.

5. Il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi requisiti. L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno 2 edizioni consecutive.

6. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 7 può comportare la cancellazione dall'albo.

ART. 7 – LOGO De.Co.

1. Con proprio provvedimento la Giunta Comunale approverà il Logo De.Co., definendone forma e contenuto.

2. Lo stesso è di esclusiva proprietà comunale e potrà essere registrato all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti.

ART. 8 – REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA De.Co. AI PRODOTTI LOCALI

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Goito ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a quei prodotti e specialità che siano prodotti con gli ingredienti e secondo i modi previsti dagli usi e dalle tradizioni locali riconosciute.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

ART. 9 – PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA De.Co. AI PRODOTTI LOCALI

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque e d'ufficio
2. Le segnalazioni per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.

In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale);
- la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art.10.

4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

6. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.

7. Qualora la segnalazione di un prodotto da iscrivere nel registro De.Co. provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione di quel prodotto, viene disposta anche l'iscrizione di quella determinata impresa, previa presentazione della relativa domanda di cui allegato C).

8. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co. potrà avvenire in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto e sarà disposta con provvedimento della Giunta comunale.

9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.

Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.

10. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di bollo.

ART. 10 – COMMISSIONE COMUNALE PER LA De.Co.

1. La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco.

2. La Commissione è composta da numero cinque membri e precisamente:

-Presidente: Sindaco (o suo delegato),

-N.1 Rappresentante dell'Amministrazione Comunale,

-N.1 Componente individuato fra esperti dei settori agroalimentare, gastronomico locale, commerciale; ne possono far parte esponenti del settore agroalimentare, operatori in forma singola o associata, nonché associazioni di consumatori,

- N.1 consigliere di minoranza,

- N.1 rappresentante dell'Associazione Pro Loco Sordello.

3. A supporto del lavoro della Commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.

5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
7. Funge da segretario un dipendente del Comune.

ART. 11 – UTILIZZO DELLA DE.CO. E DEL RELATIVO LOGO

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De.Co. nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui espresse valgono anche per l'uso del logo De.Co. in occasione di manifestazioni pubbliche comunali e feste.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
3. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
4. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici così da ledere l'immagine del prodotto.
5. E' fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
6. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

ART. 12 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Goito a termini di legge.
2. È compito della commissione comunale la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento.
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari.

4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere motivato della Commissione comunale De.Co., sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.

6. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

ART. 13 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nell'Area Amministrativa, unità operativa "Affari generali e istituzionali".

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti procedimenti previsti dal presente regolamento.

ART. 14 – INIZIATIVE COMUNALI E DI COORDINAMENTO

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune ricerca ai fini di promozione e diffusione della De.Co. forme di collaborazione con enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali. Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.

ART. 15 - LE TUTELE E LE GARANZIE

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ART.16 ISTITUZIONE DI UNA SPECIALE SEZIONE BIBLIOTECA COMUNALE, SUL SITO WEB ISTITUZIONALE E PRESENZA NEI MASS MEDIA

1. Nell'ambito della biblioteca comunale viene istituito uno spazio documentale dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

2. Al fine di garantire la massima conoscenza dei prodotti che otterranno la Denominazione Comunale viene istituita un'apposita sezione del sito web comunale e si procederà alla pubblicazione di articoli notizie ed approfondimenti attraverso ogni mezzo di comunicazione di massa, tradizionale o digitale (a titolo esemplificativo, social network, rubriche di settore, applicazioni per dispositivi mobili).

ART. 17 – RINVIO ALLE NORME SOVRAORDINATE

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è subordinata ai limiti imposti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

ART.18 - PROMOZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (D.O.P) o della indicazione geografica protetta (I.G.P.) o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sosterrà, inoltre, le richieste per l'attribuzione di ulteriori attestati e riconoscimenti, di rilievo sovracomunale, ai prodotti a denominazione De.Co. nei confronti degli Enti ed organismi competenti.

ART. 19 – NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.